



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

POR FSE 2007- 2013 AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE SVANTAGGIATE "AD ALTIORA"

FAQ - 01

SOGGETTI PROPONENTI (SOGGETTO INDIVIDUALE CON RETE – PARTENARIATO)	
	L'Università può essere uno dei soggetti? Se sì, di che tipo (capofila, partner, membro della rete)?
	Sì, in tutte le forme previste dall'Avviso.
*	L'Agenzia Regionale per il Lavoro possono essere soggetto capofila o partner? Possono partecipare come rete?
	Solo rete in quanto espressione dell'Amministrazione regionale.
*	La ASL può essere un soggetto capofila o partner? Oppure solo membro della rete?
	Solo rete in quanto espressione dell'Amministrazione regionale.
*	In questi progetti che ruolo possono avere le pubbliche amministrazioni?
	Le pubbliche amministrazioni possono avere il ruolo di partner/soggetto capofila all'interno di un partenariato oppure di soggetto individuale/membro di una rete all'interno di reti di collaborazioni in tutte le aree tematiche previste dal bando tranne quelle della linea 3 (Povertà: aree 3.a.1, 3.a.2, 3.a.3, 3.a.4, 3.b.1, 3.b.2).
*	Le pubbliche amministrazioni possono presentarsi da sole o in ATS con gli enti di formazione?
	In entrambi i casi. Si possono presentare sia da sole che in ATS con gli enti di formazione, limitatamente alle linee 1 e 2. Sulla linea 3 possono soltanto far parte di reti.
	Gli enti di formazione possono presentare progetti formativi senza coinvolgere le pubbliche Amministrazioni?
	Sì.
	Come va costituito un partenariato? Serve un atto particolare o basta una semplice scrittura privata?
	Per la presentazione del progetto è sufficiente la sottoscrizione del formulario da parte di tutti i componenti, oltre che la presentazione del documento concernente la suddivisione delle attività e del budget. Nella fase di attuazione sarà richiesta la costituzione formale in ATS secondo le disposizioni vigenti (atto pubblico), a meno che il partenariato non risulti già costituito sotto altra forma.
	I soggetti che partecipano alla rete sono vincolati nella partecipazione / gestione del progetto?
	No, il vincolo esiste solo in caso di partenariato.
	I soggetti che partecipano alla rete o al partenariato possono essere individuati successivamente?
	No, si ricorda che il partenariato o la rete sono oggetto di valutazione.
	Si può partecipare a più partenariati o a più reti?
	Sì.
	Si possono presentare come soggetti singoli più progetti con reti diversi?
	Sì.
	I Comuni possono partecipare al partenariato senza vincolo della gestione del progetto?
	No, il partenariato implica la responsabilità di gestione; in tal caso dovranno limitarsi a partecipare



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	alla rete, che può sussistere parallelamente a un partenariato.
	Qual è il ruolo degli operatori dei CESIL? E' possibile l'integrazione delle convenzioni con nuovi compiti come da progetto che viene?
	Gli operatori dei CESIL possono essere coinvolti come privati professionisti. I CESIL hanno un ruolo di consulenza, individuazione dei bisogni, indirizzo, etc, ,ma in quanto finanziati dall'Amministrazione regionale non possono essere soggetti dei partenariati. Potranno esserlo ovviamente i Comuni a cui fanno riferimento.
	Chi partecipa a un partenariato è chiamato direttamente a gestire una quota del finanziamento richiesto dal progetto (come per le PS di Equal)?
	Sì, occorre allegare il piano di attività dettagliato e relativo budget.
	Le società neonate con specifico scopo dell'inclusione sociale possono rientrare nella rete o nel partenariato?
	Sì, nella rete. Nel partenariato solo come partner ma non come capofila per l'assenza dei requisiti di capacità gestionale richiesti.
	CAPACITA' GESTIONALE
	A proposito dei requisiti gestionali dei soggetti proponenti, il limite dei 250.000,00 deve essere riferito ad un unico progetto o può essere la somma di più progetti? Nello specifico la nostra organizzazione ha gestito progetti di inserimento lavorativo per giovani; sommati tutti i progetti realizzati negli ultimi tre anni, superiamo la cifra, ma non con un singolo progetto ne con un unico anno "finanziario".
	I requisiti di capacità gestionale devono essere riferiti ad un unico progetto. Al massimo è possibile riferirsi a più progetti che si sono svolti contemporaneamente ma deve essere chiaramente documentato (elemento desumibile dalle date di avvio/chiusura lavori).
	L'esperienza nella gestione di progetti complessi nell'ambito dei fondi strutturali implica una coerenza "tematica" con il bando? Cioè, deve ricadere nel settore "inclusione sociale"?
	Non necessariamente ma può essere valutato positivamente per la rete o il partenariato.
	La capacità gestionale nel caso di partenariato deve essere riferita in forma autonoma al capofila o come gruppo all'intero partenariato?
	Deve essere riferita al capofila.
	Il budget massimo è per i progetti territoriali di 250.000,00 euro, il dubbio è se questo massimo è per ogni singolo progetto o per tutti i progetti presentati dallo stesso capofila?
	Il limite di 250.000,00 è riferito a tutti i progetti presentati; nel senso che se si possiede la capacità gestionale per quell'importo, essa varrà per tutti i progetti presentati. Per essere più chiari, se un soggetto presenta 3 progetti da 250.000,00 non dovrà dimostrare una capacità gestionale di 750.000,00 ma dovrà dimostrare, per ogni singolo progetto (cioè ogni busta B), una capacità gestionale di 250.000,00.
	CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
	Si possono presentare progetti (Linea 1 e 2) che prevedono solo dei percorsi formativi e di orientamento senza l'effettiva inclusione lavorativa da parte dei partecipanti.
	Sì ma si tratta di aspetti che saranno sicuramente oggetto di valutazione (coerenza della proposta, articolazione interna, etc...)
	Adulti sottoposti a misura restrittive. Perché non è ammessa la progettazione nell'esecuzione penale esterna?
	I progetti rivolti a adulti e a minori in esecuzione penale esterna sono del tutto ammissibili, così come



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	eventuali progetti "misti" (esecuzione penale interna ed esterna).
	Adulti sottoposti a misura restrittive. Le risorse sono destinate agli istituti penitenziari e basta?
	Assolutamente no, ma in caso di esecuzione penale interna occorrerà raccordarsi adeguatamente con gli istituti in questione.
	I progetti formativi che si concludono con lo stage possono presentare una fase di accompagnamento o affiancamento per un certo periodo in modo da agevolare l'inserimento lavorativo?
	Sì.
	E' possibile che in un unico progetto vengano previsti interventi a favore di soggetti di diverse linee ?
	No, occorrerà presentare più progetti per i quali saranno indicati gli opportuni collegamenti.
	In riferimento al punto 4.4 del capitolo 4° "caratteristiche dei progetti" si chiede se l'inserimento lavorativo dei beneficiari possa essere effettuato presso aziende profit e pubblica amministrazione?
	Sì, sono ammesse tutte le tipologie di aziende.
	I tirocini formativi e di orientamento L. 196/97 rientrano nelle attività di inserimento lavorativo?
	Sì.
	Nell'avviso sono espressamente indicati esempi di giovani che vivono in quartieri degradati di aree urbane. Si intende solo progetti di grandi città oppure per aree urbane si intendono tutti i centri abitati?
	Sì intende tutti i centri abitati.
	E' possibile delegare ad un soggetto terzo tutte le azioni relative alla formazione?
	No. E consentita la delega, previa autorizzazione, di apporti integrativi specialistici e di iniziative aventi carattere di comprovata occasionalità e urgenza e comunque non superiori al 30% del costo totale del progetto.
	Possono essere presentati più progetti della stessa area tematica ma riferiti ad aree territoriali differenti?
	Sì.
	Chi è incaricato di segnalare i giovani destinatari aventi le caratteristiche riportate a pag. 13 del bando (neets, abitanti quartieri degradati, etc)?
	Non c'è prescrizione.
	Il progetto di inclusione per i minori in comunità deve essere presentato dal Comune o dall'ente che gestisce il servizio?
	E' indifferente.
	L'avviso è compatibile con gli altri progetti regionali di inclusione per i minori?
	Sì.
	COSTI
	Esistono dei limiti minimi o massimi di cofinanziamento privato?
	No
	Spese per il personale degli enti pubblici: nel vademecum è previsto il distacco; il lavoro può essere svolto e riconosciuto come straordinario? E come progetto operativo? E in orario d'ufficio?



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	E' ammissibile solo il costo del lavoro svolto al di là dell'ordinaria amministrazione, con riferimento alle prestazioni retribuite come salario straordinario e/o accessorio. Si precisa che tali prestazioni saranno comunque riconosciute al costo orario ordinario (senza maggiorazioni per lo straordinario previste dai CCL).
	Molte amministrazioni pubbliche a causa dei tempi ristretti potrebbero affidarsi a società di progettazione esterne. Qual è la percentuale massima e minima che sarebbe congruo destinare alla voce progettazione?
	Il bando non prevede un limite per la voce progettazione. In ogni caso la progettazione è inserita nella macrovoce "preparazione" che, come indicato nel vademecum per l'operatore, non dovrebbe superare il 9% del costo complessivo del progetto.
	I docenti che svolgeranno le lezioni formative devono essere indicati nell'allegato n. 3?
	No.
	I docenti che svolgeranno le lezioni formative devono essere indicati successivamente all'affidamento dei corsi formativi?
	Sì.
	Come deve essere calcolato il 20% dei costi indiretti?
	La forfetizzazione al 20% dei costi indiretti (calcolata sul totale dei costi diretti, al netto di quelli per la complementarietà e per le attività transnazionali) richiede che la percentuale dei costi indiretti del progetto sia coerente con le azioni previste: pertanto se risultasse una percentuale di costi non congrua rispetto al progetto presentato, i beneficiari saranno chiamati a giustificare tali costi in sede di controllo specifico con documentazione appropriata. Il ricorso ai costi indiretti sarà inoltre oggetto di valutazione della congruità del preventivo.
	Il limite del 20% dei costi indiretti è tassativo?
	Il limite del 20% dei costi indiretti (calcolato sul totale dei costi diretti) è da intendersi come limite massimo. Ciò significa che in nessun caso può essere superato ma significa anche che non necessariamente deve essere raggiunto. Fondamentale è che la percentuale dei costi indiretti del progetto sia coerente con le azioni previste; pertanto se risultasse una percentuale di costi non congrua rispetto al progetto presentato (anche se inferiore al limite del 20%), i beneficiari saranno chiamati a giustificare tali costi in sede di controllo specifico con documentazione appropriata.
	ATTIVITA' TRANSNAZIONALE
	L'attività transnazionale è obbligatoria o facoltativa?
	Sì, è obbligatoria.
	Con riferimento alla Linea 4, attività transnazionale, si chiede se sia ammissibile la proposizione in un altro paese dell'EU di un progetto di eccellenza presentato dall'amministrazione scrivente e collocatosi al primo posto tra i progetti ammessi al finanziamento nell'ambito del FSE-POR SARDEGNA 2000-2006. Misura 3.4 - Inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Il progetto in argomento non è stato ancora avviato in quanto ad oggi non è avvenuto il trasferimento dei fondi.
	Per quanto riguarda la tipologia di prassi va senz'altro bene. Per quanto invece riguarda il fatto che il progetto non è stato ancora avviato, l'avviso indica chiaramente che la prassi può non essere stata ancora effettivamente sperimentata, ma deve essere effettivamente calendarizzata all'interno di un progetto già approvato e deve essere comunque essere attuata PRIMA della sperimentazione transnazionale. Occorre pertanto verificare non solo la coerenza dei contenuti della prassi ma anche della tempistica di applicazione degli stessi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

FAQ - 02

DESTINATARI DEI PROGETTI	
	Dalla "Area 1.a: Persone con disabilità fisica o intellettiva" sono esclusi i disabili sensoriali? non vedenti, sordi, ecc.?
	L'esclusione dei disabili sensoriali è dovuta a mera dimenticanza. Nell'area citata sono da ricomprendersi anche i disabili sensoriali.
	Nell'area 2.a (contrasto del disagio giovanile) sono compresi i giovani dai 15 ai 20 anni? Non è troppo ristretta la forbice di età?
	L'intervallo di età dell'area citata è stata allargato con Determinazione del Direttore di Servizio n. 329/6899 del 16/06/2009. Gli interventi possono pertanto riguardare giovani da 15 a 29 (ventinove) anni.
	Nell'area 1.a) viene richiesto un progetto terapeutico - riabilitativo personalizzato per ogni singolo utente ma non di individuarli prima?
	Si conferma che non è necessario individuare gli utenti in fase di progettazione.
ATTIVITA' TRANSNAZIONALE	
	Per quanto riguarda la transnazionalità, noi abbiamo una sperimentazione già attiva in Sri Lanka.. ma se non ho capito male i partner esteri devono far parte solo della Comunità Europea?
	I partner devono essere membri dell'Unione Europea o dell'EFTA (cioè UE + Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein)
	Da chi va firmato l'accordo transnazionale?
	Dai soggetti che, a seconda del contenuto dell'accordo, hanno potere di rappresentanza e titolarità per farlo.
	E' possibile avere dei suggerimenti per trovare partner con i quali effettuare la transnazionalità?
	Si consiglia di consultare il sito del programma Equal: www.equalitalia.it , nel quale sono elencati tutti i partenariati, i progetti e i partenariati transnazionali.
SOGGETTI PROPONENTI (SOGGETTO INDIVIDUALE CON RETE – PARTENARIATO)	
	I bando è aperto anche ai liberi professionisti, oltre che alle cooperative e i Servizi pubblici?
	No, i soggetti beneficiari dell'avviso sono specificatamente indicati nell'avviso
	Lo stesso comune può partecipare con due progetti diversi a due diverse Linee e nello specifico alla linea 3.a (Povertà) e 1.a (Persone Svantaggiate)?
	Lo stesso comune può senz'altro partecipare con due progetti diversi a due diverse Linee. Nello specifico però i Comuni possono partecipare alla linea C (Povertà) unicamente all'interno di reti, ma non possono essere soggetto individuale proponente né membro di partenariato.
	Pag. 15 dell'Avviso.Area 3.a. 3.. "gli interventi sono realizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 10 della LR 23/2005 con l'eventuale partecipazione di aziende private interessate". Tali soggetti sono esclusivamente quelli di seguito riportati? Soggetti sociali solidali: Organizzazioni sindacali e del terzo settore ovvero dei soggetti del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, delle associazioni di promozione sociale previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di patronato, delle fondazioni, delle associazioni di tutela e di ogni altra organizzazione non lucrativa operante in Sardegna, finalizzata al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale. L'azienda privata interessata può essere soggetto proponente, e/o capofila della rete?
	No, l'azienda privata può essere membro della rete o, in caso di partenariato, soggetto partner non capofila.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	Una Provincia come può partecipare (rete o partenariato).?
	Le Province possono partecipare sia come rete che come partenariato.
	La ASL, in quanto ente di emanazione regionale non può risultare né capofila né partner ma solo all'interno delle reti. Come mai allora il bando prevede espressamente il Dipartimento di Salute Mentale come "co-progettatore" insieme ai comuni, considerato che il Dipartimento di Salute Mentale è un settore della ASL?.
	Quella che viene definita in domanda come "attività di "co-progettazione" non implica una partecipazione diretta ai partenariati, ma è ad esempio inquadrabile all'interno di una rete ovvero può essere stipulata una convenzione con le ASL o con i suoi collaboratori. Si precisa inoltre che il "progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato" di cui si parla nell'Avviso costituisce un adempimento complementare all'inserimento lavorativo, ma che riguarda la fase attuativa del progetto, e non la progettazione.
	Al punto 3.3 del bando si parla di accreditamento, lasciando ad intendere che potrebbero sorgere, attraverso questi finanziamenti, nuovi enti di formazione: è un'interpretazione sbagliata?
	No, semplicemente non è richiesto ai fini dell'ammissibilità. Le norme sull'accREDITamento sono di competenza dell'Assessorato del Lavoro e a quelle si rinvia, inclusa la possibilità di accreditare nuove sedi e nuovi organismi.
	Sulla base di quanto riporta il bando, area 1.a e 1.b, la formazione può avvenire solo all'interno di aziende, uffici o cooperative, ma non può essere prevista una sede diversa se si rende necessaria anche la formazione teorica?
	Può essere prevista.
	CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
	L'integrazione tra le azioni proposte nell'intervento progettuale deve prevedere necessariamente tutte le tipologie di attività previste dallo schema di cui al punto 4.4 dell'Avviso? O si possono prevedere alcune/ altre tipologie di attività che siano comunque riconducibili allo schema di cui sopra??
	Non è obbligatorio attenersi a tale schema ma la mancanza di alcune delle tipologie previste dall'avviso al punto 4.4 può influire sulla valutazione della Commissione.
	Se gli interventi formativi sono di 600 ore ciascuno si rilascia attestato di qualifica professionale?
	I progetti formativi che si concludono con rilascio di qualifica professionale normalmente non hanno durata inferiore alle 800 ore.
	I progetti relativi a due linee diverse devono essere integrati e complementari?
	Non necessariamente, ma se lo sono potranno essere oggetto di valutazione positiva della Commissione.
	Più precisamente cosa si intende per coerenza interna relativamente all'articolazione interna del progetto?
	Ogni progetto deve essere costruito in base ad una sequenza di scelte logicamente coerenti. In altre parole devono sussistere forti correlazioni logiche e metodologiche fra gli strumenti adottati e le risorse a disposizione, tra i tempi di realizzazione e la tipologia del problema che si vuole affrontare e così via.
	E' possibile inserire progetti che contemplino attività di microcredito?
	No. Per il microcredito esiste un'apposita linea di attività dell'Asse III che non è stata ancora attivata giacché si intende dedicarle un avviso specifico. Tale attività non rientra fra quelle ammissibili all'avviso Ad ALTIORA.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	Per le attività formative rivolte ai carcerati si può parlare di innovatività? Infatti i carcerati, essendo un'utenza speciale, non possono svolgere molte attività innovative anche in ragione delle esigenze di sicurezza delle strutture e attrezzature messe a disposizione della casa di reclusione.
	In assoluto la formazione dei carcerati non può essere considerata innovativa. Esistono centinaia di esperienze che non consentono tale affermazione. E' però da ricordare che l'innovazione può essere rappresentata anche da una metodologia o ancora dalla specificità di un'utenza e dai modi in cui viene individuata. Si ricorda inoltre che l'innovazione è oggetto di valutazione, non condizione di ammissibilità.
	COSTI
	Può chiarire il concetto di complementarietà anche rispetto alla voce specifica del conto economico pag.11 del formulario?
	Il principio di complementarietà tra i fondi strutturali (di cui all'art. 34 del Reg. (CE) 1083/06 e dal comma 7 dell'art. 3 del Reg. CE 1081/2006), al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati con il FSE, permette di finanziare spese che rientrerebbero nel campo di intervento del FESR. Questo è possibile soltanto nei limiti e alle condizioni previste dal POR FSE 2007-2013 e cioè fino ad un massimo del 15% del contributo (al netto delle spese per attività transnazionali) purché esse siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad essa direttamente legate. In altre parole con il ricorso a questo principio è possibile inserire nel progetto spese per per acquisti di immobili e di beni strumentali (importanti per esempio qualora si trattasse di progetti che prevedano l'avvia di attività imprenditoriali) che altrimenti il POR FSE non potrebbe finanziare. Colgo l'occasione per segnalare che a pagina 11 del formulario è indicato, per evidente errore materiale di trascrizione "max 15% del contributo al netto del punto F" mentre ovviamente è da intendersi "max 15% del contributo al netto del punto G"
	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
	In quale caso è necessaria la fideiussione?
	In caso di progetto finanziato la fideiussione è sempre necessaria
	FORMULARIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
	In caso di partenariato, il Piano di ripartizione attività e budget tra i partners da inserire nella Busta B, deve essere firmato dai partners??
	Sì
	Nell'allegato 3 - Formulario, nelle sezioni: ANALISI DI CONTESTO E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, è obbligatorio usare la formattazione prevista (cioè riga per riga)?
	E' caldamente consigliato per avere omogeneità tra i progetti, ma non sarà oggetto di valutazione né di ammissibilità.
	In caso di partenariato, la Dichiarazione d'impegno può riportare la dicitura seguente? DICHIARAZIONE D'IMPEGNO A COSTITUIRSI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 163/2006
	Sì, per la presentazione del progetto è sufficiente; la dichiarazione deve essere redatta liberamente e da essa deve dedursi l'impegno dei partner. Nella fase di attuazione sarà richiesta la costituzione formale in ATS secondo le disposizioni vigenti (atto pubblico), a meno che il partenariato non risulti già costituito sotto altra forma.
	E' possibile, per voi, fornire degli esempi relativi alle tipologie di immobili/ attrezzature per cui è prevista la presentazione del DURC da parte delle aziende private in sede di presentazione progettuale?
	La Circolare INPS n° 9 del 27-1-2006 "Documento Unico di Regolarità Contributiva- Precisazioni e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	chiarimenti" indica che le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti. Quindi, qualora nel progetto si decida di ricorrere al principio di complementarietà, tutte le tipologie di immobili e attrezzature sono ricomprese.
	Un soggetto partecipa per la linea 1 persone svantaggiate e 2 giovani, il plico dovrà essere unico?
	R: Bisogna distinguere due casi: a) se il soggetto partecipa alle due linee come soggetto individuale (+ rete di collaborazione) o con lo stesso partenariato si dovrà predisporre un solo plico che conterrà: 1 busta A con le indicazioni della rete/partenariato e tante buste B quanti sono i progetti per cui partecipa; b) se invece il soggetto partecipa alle due linee in partenariato con membri diversi (cioè il partenariato, che di fatto è il beneficiario finale, è diverso per le due linee) allora dovrà predisporre due plichi ciascuno dei quali contenenti 1 busta A (con le indicazioni dei membri del partenariato) e 1 busta B con il progetto corrispondente.
	Per la linea 1 abbiamo un unico progetto che comprende le aree 1.a,1.b, 1.c, il formulario può essere unico?
	No. Devono essere distinti nelle BUSTE B: progetti distinti e buste distinte.
	L'Allegato 1 deve essere compilato sia da tutti i membri componenti il partenariato che da quelli che costituiscono la rete di collaborazione?
	Deve essere compilato solo dal soggetto individuale proponente in caso di rete di collaborazione; da tutti i membri secondo le disposizioni indicate in caso di partenariato.
	L'allegato 1 al punto b) stabilisce "di nominare soggetto referente l'organismo indicato al precedente punto A), quale unico interlocutore di codesta Amministrazione e beneficiario del finanziamento". Se a compilare l'allegato 1 è un membro della rete di collaborazione dove deve indicare il referente?
	Non bisogna fare confusione tra soggetto individuale (+ rete di collaborazione) e partenariato. Nel primo caso, essendo un soggetto individuale il beneficiario dell'avviso esso sarà anche il soggetto referente. Per quanto riguarda la rete di collaborazione occorre semplicemente allegare i protocolli di collaborazione liberamente redatti. La responsabilità del progetto è in capo al solo soggetto individuale. In caso di partenariato invece il beneficiario è l'insieme di soggetti che si impegnano congiuntamente a portare avanti il progetto e per questo motivo è necessario individuare un referente capofila. La responsabilità del progetto è in capo a tutti i soggetti che fanno parte del partenariato ciascuno in proporzione ai propri impegni indicati nelle dichiarazioni di impegni e nel relativo budget allegato.
	L'allegato 3 deve essere sottoscritto SOLTANTO dal legale rappresentante del soggetto capofila/referente del partenariato?
	R: pag. 25 dell'avviso - punto a) "... il formulario di descrizione del progetto (allegato 3), in un originale e in duplice copia. Si precisa che il formulario andrà compilato in ogni riquadro, in lingua italiana utilizzando sistemi di videoscrittura, ovvero apponendo la dicitura "non pertinente" negli spazi ritenuti tali dal soggetto proponente. L'originale dovrà essere firmato nell'ultima pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente. In caso di partenariato la firma andrà apposta dal legale rappresentante di tutti i soggetti in raccordo. Le pagine intermedie, compresa la prima, andranno siglate dal legale rappresentante del soggetto attuatore singolo o dal legale rappresentante della capofila del costituito o costituendo raggruppamento".
	Il protocollo di collaborazione di rete deve essere sottoscritto da tutti i componenti il partenariato e quelli che costituiscono la rete di collaborazione?
	Il protocollo di collaborazione riguarda solo le reti di collaborazione. Non riguarda invece il partenariato.
	AIUTI DI STATO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	Il soggetto proponente di una rete ha avuto accesso ad un de minimis nell'anno 2005 – quindi non negli ultimi tre esercizi - come deve compilare l'allegato 4 (dichiarazione aiuti de minimis)? Può fare da capofila della rete?
	Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti. Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (generalmente fa fede la data di concessione del finanziamento). Per cui se l'aiuto è stato ricevuto in una data precedente agli ultimi tre esercizi finanziari l'allegato 4 non va compilato.

FAQ - 03

DESTINATARI DEI PROGETTI	
	Linea 1 Area 1 a: l'unico requisito indispensabile per rientrare nella tipologia di "persone con disabilità fisica o intellettiva" è l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio ai sensi della L. 68/99?
	Il riferimento al collocamento obbligatorio è solo esemplificativo, così come quello alla L.R. 68/99 serve a inquadrare il contesto normativo.
	Linea 1 Area 1 b: le "persone con disturbo mentale" devono essere necessariamente soggetti affetti da patologie psichiatriche previste dalla L.R. 20/97 e che sono attualmente beneficiari delle provvidenze previste dalla succitata legge, in quanto inseriti nei "programmi terapeutico – riabilitativi" predisposti in loro favore dal Servizio Sociale Comunale e dal Centro di Salute Mentale che li ha in cura?
	In questo caso deve trattarsi di pazienti inseriti in detti programmi. Naturalmente, l'inserimento potrà avvenire anche contestualmente all'avvio delle attività, giacché non è necessario individuare i destinatari fin dalla progettazione.
ATTIVITA' TRANSAZIONALE	
	Nell'avviso viene richiesta copia dell'accordo di cooperazione riguardante l'attività transazionale. Tale Accordo deve essere prodotto in originale o può essere allegato anche un accordo firmato e pervenuto via fax dal partner estero? Vanno eventualmente allegati i documenti di identità di tutti i firmatari?
	Non è richiesta alcuna formalità: è sufficiente la carta intestata e la firma. Va bene anche l'anticipo via fax.
	Per quanto riguarda il partner transazionale, ci hanno inviato copia di un documento che è in inglese; dobbiamo tradurlo in italiano o può comunque essere allegato così?
	Va bene anche in inglese. L'accordo può essere prodotto in italiano, inglese, francese o spagnolo.
	Nella disponibilità di 16.000,00 euro per l'attività transazionale, possono essere comprese le spese di viaggio, soggiorno e attività che i partner europei devono sostenere per partecipare alle iniziative che si svolgono nella nostra regione? O possono essere comprese unicamente le spese di viaggio del partenariato del progetto per andare a svolgere attività con i soggetti e i paesi europei che collaborano con l'accordo di cooperazione transazionale?
	Entrambe le tipologie sono ammissibili, si tratta delle due possibili alternative del modo di effettuare la disseminazione.
	L'importo massimo ammissibile per progetti a dimensione territoriale è di € 250.000,00. I 16.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	€ previsti per l'attività transnazionale sono da considerarsi in aggiunta o devono essere compresi nell'importo massimo di 250.000, 00 €?
	I 16.000,00 € sono da considerarsi esclusi. Per essere più chiari, a titolo di esempio, l'importo massimo ammissibile di un progetto territoriale può arrivare a 266.000,00 € di cui 250.000,00 € relativi alla linea di attività 1, 2 o 3 + 16.000,00 € relativi all'attività transnazionale (linea 4).
	CAPACITA' GESTIONALE
	Se un soggetto avesse esperienze nella gestione di progetti per un importo inferiore ai 250.000,00 € potrebbe ugualmente essere capofila?
	In linea di massima no, ma per venire incontro ai soggetti è possibile ritenere ammissibile una capacità gestionale per un importo non inferiore all'importo previsto dalla proposta progettuale.
	SOGGETTI PROPONENTI (SOGGETTO INDIVIDUALE CON RETE – PARTENARIATO)
	Se il Comune si presenta individualmente facendo riferimento ad una "rete di collaborazione", potrà, con le risorse eventualmente assegnate, dare incarico ad un'agenzia formativa accreditata appartenente alla rete stessa per la realizzazione di attività formative previste dal progetto? O è indispensabile costituire un partenariato formale includendo l'ente tra i partner?
	Il soggetto che effettua la formazione deve essere accreditato e gestire direttamente la formazione. Potrà eventualmente farsi ricorso alla delega ma dietro autorizzazione e per una bassa percentuale (vedasi vademecum FSE) delle attività.
	Si può costituire un partenariato e avere qualcuno che invece collabora come rete a titolo gratuito?
	Sì, il partenariato può anche essere accompagnato da una rete di collaborazione.
	Si può partecipare a più partenariati nella stessa area territoriale?
	L'avviso non pone limitazioni alla partecipazioni a più partenariati/reti.
	In riferimento alle reti e ai partenariati e una volta posta in essere una collaborazione o un partenariato con un ente di formazione, si richiede in maniera più dettagliata quale ruolo quest'ultimo andrà a ricoprire nella fase attuativa dell'iniziativa e, eventualmente, nelle fasi successive;
	E' consigliabile che l'ente di formazione stia dentro il partenariato giacché è l'unico accreditato a gestire attività formative.
	Se il progetto è presentato da un partenariato insieme ad altri soggetti in rete, è indispensabile per questi ultimi presentare la lettera di intento a collaborare?
	Sì, è necessario. In caso di partenariato non è obbligatoria la rete di collaborazione, ma qualora fosse presente, affinché la Commissione possa valutarla, è necessario allegare la documentazione relativa, cioè l'accordo e qualunque altro documento si ritenga utile allo scopo.
	CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
	Esiste ed eventualmente di che tipo è l'obbligo e/o trattamento lavorativo che l'azienda deve garantire ai soggetti interessati da questa azione? Durante l'attività formativa, l'azienda deve fornire qualche tipo di rimborso spese, o addirittura deve garantire dei compensi?) ? Al termine dei 20 mesi in cui tale attività si svolge, l'azienda proponente deve garantirne l'assunzione ed eventualmente quale tipo di assunzione (tempo determinato o indeterminato)?
	Il FSE non finanzia la retribuzione dei lavoratori in senso stretto. Finanzia invece borse di studio, borse di lavoro o altri strumenti di incentivazione. Per quanto riguarda la garanzia di assunzione l'avviso non prevede alcun obbligo di assunzione; è evidente però che se il progetto fornisse tali garanzie la valutazione ne risentirebbe positivamente.
	In merito alla linea 1 area 1.b, rivolta a persone con disturbo mentale, si richiedono delucidazioni circa l'elaborazione del "progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato.
	Il progetto terapeutico riabilitativo deve essere presentato solo in sede di avvio del progetto, una



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	volta individuati i destinatari, e non al momento della presentazione della domanda.
	Nel progetto si devono indicare i luoghi dove si realizza il progetto?
	Tutte le informazioni necessarie a descrivere il progetto, comprese quelle relative alla localizzazione del progetto, devono essere indicate.
	Contrasto del disagio giovanile. I soggetti destinatari degli interventi sono i cosiddetti Neets. Tali soggetti, vista l'età minima indicata, potrebbero non aver portato a termine l'obbligo scolastico o, addirittura, potrebbero non aver conseguito la licenza media inferiore. Come considerare i soggetti appena citati all'interno dell'eventuale corso di formazione previsto, tenendo presente che la norma nazionale prevede l'assolvimento dell'obbligo scolastico all'età di 16 anni?
	E' sufficiente indicare che l'intervento è esteso anche ai casi di formale adempimento dell'obbligo scolastico.
	COSTI
	Per le attività formative il parametro massimo di costo ammesso è pari ad €18,00 per ora/allievo. A tal proposito si chiede a quali voci di spesa fa riferimento tale importo.
	Il parametro è riferito alle sole attività formative previste nel progetto e comprende tutti i costi delle stesse.
	Esiste una proporzione percentuale da rispettare tra i costi derivati da personale dipendente e quelli derivati dalle risorse esterne?
	Il massimale riguarda il solo personale con contratto di lavoro subordinato ed esclude tutto il personale a convenzione. Tale percentuale si riferisce a tutto il budget esclusa l'attività transnazionale.
	FORMULARIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
	In caso di imprese private che intendano ricorrere a spese per acquisti di immobili e beni strumentali è necessario allegare alla richiesta di finanziamento il DURC. Considerati i tempi lunghi di rilascio da parte dell'INPS di tale documento (1 mese), è possibile allegare copia della richiesta del DURC inviata all'INPS?
	Va bene anche la richiesta per non essere dichiarati inammissibili sin da subito, ma l'ufficio/commissione richiederà di produrre il documento entro un termine perentorio scaduto il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile.
	La dichiarazione d'impegno all'accREDITAMENTO per le agenzie formative si deve fare a parte o basta allegare i riferimenti all'accREDITAMENTO regionale?
	Se l'ente è già accreditato, non è necessaria la dichiarazione d'impegno ma solo gli estremi dell'accREDITAMENTO
	In nessuna parte del suddetto avviso è specificato che va apposta marca da bollo nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: la marca non va inserita in nessun documento richiesto per il bando?
	La marca da bollo non va inserita.
	I moduli devono essere a firma del legale rappresentante o è sufficiente la firma del referente del progetto - responsabile di settore o del responsabile del Servizio?
	Come indicato chiaramente al paragrafo 5 dell'avviso (Presentazione delle domande) la documentazione va firmata dal Legale Rappresentante dell'ente.
	Vorrei conferma che la firma del legale rappresentante sulla domanda di partecipazione debba essere autenticata presso notaio o pubblico ufficiale, come indicato al par. 5.1 del bando.
	La firma va autenticata nei termini di legge cioè ai sensi del DPR 445/2000 semplicemente allegando un documento di identità del sottoscrittore. Non serve l'autentica notarile o di un pubblico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	ufficiale.
	In caso di soggetto proponente privato come si devono attestare i requisiti relativi al personale dipendente? (allegato N. 2) ? E alla capacità gestionale? (aggiungendo voci all'allo stesso allegato)? (autocertificazione redatta liberamente)
	Laddove l'apposita voce non sia stata prevista nella modulistica, è sempre sufficiente una libera dichiarazione, anche aggiungibile all'allegato.
	In caso di partenariato, per relativo budget con cui vengono sanciti gli impegni di ogni partner nella realizzazione del progetto stesso, si intende una semplice dichiarazione in cui viene esplicitata la percentuale di budget spettante ad ogni partner e relativi compiti, oppure un singolo budget per ogni partner che partecipa al raggruppamento?
	Non è stato previsto un facsimile di budget che quindi può essere redatto liberamente. L'importante è che dal documento si evinca chiaramente "chi fa che cosa" e quante risorse ha a disposizione.
	AIUTI DI STATO
	Buongiorno, vorrei sapere se le dichiarazioni sostitutive sugli aiuti de minimis e sugli aiuti alla formazione sono alternative l'una all'altra e se un ente di formazione che partecipa in qualità di partner deve presentarla
	Le dichiarazioni possono sussistere insieme se si decide di ricorrere a entrambi i regimi, ovviamente limitando il ricorso agli aiuti alla formazione a tale tipologia. L'ente di formazione deve presentarla se ne usufruisce in favore dei propri dipendenti.

FAQ - 04

	SOGGETTI PROPONENTI (SOGGETTO INDIVIDUALE CON RETE – PARTENARIATO)
	Un soggetto può aderire a due progetti distinti, presentati da due soggetti partner differenti?
	Ogni singolo partner può aderire a tutti i partenariati e a tutte le reti che vuole, eccettuate le P.A. che non possono partecipare ai partenariati della linea c (povertà).
	E' considerata valida una rete costituita da un'università sarda, un servizio del Distretto di salute mentale della A.S.L. e l'università di un paese comunitario?
	E' valida, sarà la Commissione a valutare la rappresentatività del territorio in assenza di una rete locale, sulla base delle argomentazioni rappresentate nel progetto stesso.
	Un'azienda socio-sanitaria che si occupa anche degli inserimenti nel mondo del lavoro di soggetti disabili fisici e di persone svantaggiate, può far parte di un partenariato?
	Le ASL, in quanto emanazioni delle Regioni, non possono far parte di partenariati, però possono entrare nelle reti.
	Secondo l'avviso, la rete di collaborazione permette di sostenere le attività progettuali senza un coinvolgimento operativo con assunzione di oneri e responsabilità ma con condivisione di ricadute e sostenibilità di risultati; il partenariato a sua volta si distingue dalla rete per il fatto di non gestire risorse finanziarie. Se una pubblica amministrazione (un ente locale) si presenta con una rete, si deve appoggiare per la realizzazione delle azioni agli organismi o associazioni che ne fanno parte, per cui essi diventeranno parte attiva del progetto e l'amministrazione in questione ne acquisterà i servizi. Non va questo in contrasto con quanto cita l'avviso relativamente alla rete riguardo alla mancanza di un coinvolgimento operativo e al fatto di condividere le ricadute e la sostenibilità dei risultati, per cui l'ente sarebbe vincolato a fare un partenariato?



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	La differenza tra rete e partenariato è chiara: i soggetti del partenariato gestiscono risorse e svolgono attività del progetto; quelli della rete sono coinvolti nelle varie fasi con incontri, proposte, seminari di disseminazione, ecc., ma non gestiscono risorse. Non è previsto che un soggetto del partenariato acquisti servizi dalla rete, al contrario sarà la rete a usufruire, in un secondo momento, del know how e dei risultati realizzati dal partenariato, dopo aver trasmesso le proprie idee e i propri bisogni.
	Un consorzio nazionale di cooperative a maggioranza sociali, che ha un curriculum che soddisfa le condizioni previste dal bando, può essere ammesso, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23/2005, come struttura capofila dei progetti della linea 3 – povertà pur non essendo iscritto a nessun albo regionale?
	Un consorzio composto da cooperative a maggioranza sociali rientra nelle previsioni dell'art. 10 della L.R. 23/2005, in quanto la condizione di assenza di scopo di lucro è sufficiente perché sia capofila.
	Le ONLUS possono essere soggetto proponente e capofila della rete nell'ambito dei progetti linea 1?
	Sì, le ONLUS possono essere capofila per tutte le linee.
	Un consorzio nazionale di cooperative, la cui maggioranza è costituita da cooperative sociali, se non ha la sede legale in Sardegna ma ha alcune associate in territorio sardo, può partecipare come soggetto capofila di un partenariato?
	Sì, se c'è la disponibilità delle sedi delle associate.
	L'università, in qualità di capofila di un partenariato, può presentare progetti per la linea 3 – povertà o per altre linee?
	La linea 3 – povertà non prevede, come spiegato nell'avviso, la partecipazione nei partenariati delle PP.AA., ma solo nelle reti. Per tutte le altre linee la partecipazione delle PP.AA. e delle università è libera.
	Nel caso di un partenariato, l'accreditamento è un requisito che viene richiesto solo per gli enti che svolgono attività formativa o per tutti i componenti della partnership?
	Come indicato nell'avviso (par. 3.3), il requisito è richiesto solo per chi svolge l'attività formativa.
	Un consorzio ad attività esterna neocostituito da due soggetti di comprovata esperienza in campo formativo, di cui uno accreditato alla RAS per la realizzazione delle attività formative, l'altro designato a svolgere le attività non formative, può candidarsi potendo dimostrare di possedere le capacità tecnico-economiche e l'accreditamento richiesti dal bando, in quanto consorzio, solo attraverso la dote delle singole parti, ovvero portata dai singoli soggetti associati?
	No, perché l'avviso prevede espressamente che il requisito debba essere posseduto dal capofila.
	Un Ente nazionale di formazione, costituito da Enti regionali, che può demandare per Statuto la realizzazione delle attività ai propri soci, può vantare il requisito di accreditamento portato dall'Ente territoriale associato ed essere ammesso?
	Sì, ma va verificato se tale requisito è tuttora sussistente. La verifica verrà fatta presso l'Assessorato del Lavoro.
	ATTIVITA' TRANSNAZIONALE
	Un accordo di cooperazione transnazionale può essere rappresentato da una lettera di intenti eventualmente firmata dal partner estero e dal capofila, contenente tutti gli elementi citati nel bando?
	Sì.
	In merito all'attività transnazionale, in caso di rete di soggetti, nell'allegato 1 si chiede la sottoscrizione e consegna di protocolli di collaborazione in forma libera. Può essere quindi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	sufficiente definire l'accordo di massima con il soggetto estero (o una dichiarazione di interesse) e rimandare a una fase successiva la definizione specifica dei contenuti e delle modalità operative?
	Ai fini della valutazione, dall'accordo deve comunque risultare il contenuto dell'attività da realizzare.
	La prassi di un'associazione concerne la predisposizione di un approccio integrato nell'inserimento lavorativo di giovani con disturbi psichici, basato su un progetto di accompagnamento adattato alle esigenze specifiche e su un lavoro di coordinamento tra psicologi, orientatori, formatori e datori di lavoro, finalizzato a facilitare la comprensione delle difficoltà di inserimento lavorativo di tali persone. Tale prassi può essere alla base di un accordo di collaborazione transnazionale?
	Se la prassi concerne attività tipiche del FSE, in ossequio al principio di complementarità può essere considerata valida. Inoltre, non è detto che l'inserimento lavorativo debba sempre essere previsto, l'inclusione sociale è qualcosa di più vasto.
	Una neocostituita cooperativa nata da un percorso Equal (LE MAT) e costituita da una rete europea di imprenditori sociali è un partner transnazionale ammissibile?
	Sì. Va ovviamente specificato qual è la prassi sperimentata in ambito FSE.
	E' ammissibile un partner transnazionale romeno che, pur non avendo mai gestito progetti sul FSE, ha lavorato molto in materia di inclusione sociale sul programma PHARE, il principale tra gli strumenti di pre-adesione rivolti agli stati dell'Europa orientale?
	In via eccezionale anche programmi comunitari specifici e basati fra l'altro sull'inclusione sociale e gli inserimenti lavorativi come PHARE, possono considerati validi. Anche nella passata programmazione comunque la Romania era sempre ammissibile ancorché non ancora membro della UE.
	E' possibile coinvolgere due soggetti europei, nello specifico associazioni con esperienza nella lotta all'esclusione sociale, anche se provenienti dalla stessa nazione?
	Sì, non vi è un limite numerico.
	E' necessario che il partner transnazionale abbia il requisito della gestione dei fondi FSE negli ultimi sette anni? O è sufficiente che almeno un altro partner ce l'abbia?
	La prassi proposta deve essere stata sperimentata nel corso di questa o della precedente programmazione in ambito FSE, non ha importanza sapere chi ha gestito i fondi. Si tenga conto anche delle altre risposte fornite sul tema.
	FORMULARIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
	L'allegato n. 2 deve essere presentato da tutti i componenti del consiglio di amministrazione o solo da coloro che, come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 hanno la rappresentanza legale dell'impresa?
	Deve essere presentato solo dai rappresentanti legali dell'impresa.
	La certificazione di vigenza aggiornata con certificazione antimafia deve essere in originale? O è possibile redigerla in forma di autocertificazione?
	Sì può redigere in forma di autocertificazione, come da avviso.
	Nel momento in cui si partecipa in qualità di partner, è necessario inviare, insieme al resto della documentazione, un'altra scheda dove compaiono i soggetti della rete coinvolti per la realizzazione del progetto? E' quindi necessario che la rete presente nel territorio firmi la collaborazione al progetto stesso?
	Sì, se si vuole che la rete venga presa in considerazione ai fini della valutazione; ai fini dell'ammissibilità non è necessario.
	Il DURC richiesto come allegato alla pratica, può essere relativo a un periodo antecedente ma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

prossimo all'uscita del bando?
Sì.
E' considerata valida la firma digitale sia per la lettera d'intenti che per il partenariato?
Sì.
Sul formulario, a pag. 2, alla voce "Analisi di contesto", specificato che si possono aggiungere righe, è vincolante il numero di righe inserito?
No.
La certificazione di vigenza aggiornata con dicitura antimafia, prevista dall'avviso per le aziende private, è richiesta solo per il partner capofila oppure per ogni singolo membro del partenariato?
E' richiesta per tutti i componenti del partenariato per i quali la prevede la normativa antimafia.
L'allegato n. 6 – check list va inserito nel plico generale oppure suddiviso per pertinenza all'interno delle buste A e B?
Va suddiviso per pertinenza, ma in mancanza di prescrizioni non ci saranno sanzioni.
La dichiarazione di impegno all'accreditamento per le agenzie formative si deve fare a parte o basta allegare i riferimenti all'accreditamento regionale?
Se l'ente è già accreditato, non è necessaria la dichiarazione di impegno ma solo gli estremi dell'accreditamento.
Nel caso di un progetto presentato entro il 30 giugno, è possibile integrare la documentazione presentata (busta A e busta B) considerando la proroga della scadenza del 15 luglio?
Sì. Basta presentare una richiesta formale ed effettuare la sostituzione.
Il DURC deve essere presentato da tutti i componenti della partnership o solo dalle aziende che effettuano spese ai sensi del punto E del conto economico preventivo (principio di complementarietà)?
Deve essere presentato solo da chi intende ricorrere alla complementarietà e deve effettuare acquisti.
Nel caso uno stesso soggetto concorra a più linee previste dall'avviso, è sufficiente allegare una singola richiesta di DURC o ne serve una per ogni linea a cui si concorre?
Poiché la busta B è individuale per ogni linea, occorrerà un DURC per ogni busta B.
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Se si presenta un progetto, se ne può presentare un altro sulla stessa linea ma in area diversa, con la stessa rete o lo stesso partenariato?
Si possono presentare altri progetti per tutte le linee e tutte le aree con reti e partenariati diversi o uguali.
I progetti nell'ambito della linea 3 – povertà, possono avere estensione regionale?
Se non è prevista la linea regionale, dovrà trattarsi di progetti territoriali. Per la linea 3 – povertà tale scelta non è casuale, ma legata al tipo di interventi che si possono prevedere sulle povertà.
La definizione della territorialità è basata sulla sede operativa in cui si realizza il progetto?
La definizione di territorialità è basata sul luogo dove risiede l'utenza.
COSTI
Un incentivo economico forfettario da erogare alle imprese per le spese di tutoraggio, alla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	conclusione dei 10 mesi della borsa lavoro per disabili, in quale voce del conto economico preventivo si può inserire?
	Il vademecum per l'operatore 1.0 non prevede questo genere di aiuti alle imprese. Se è necessario pagare l'impresa, meglio una vera e propria fornitura di servizi.
	Se il costo del tutoraggio fornito dall'ente di formazione va inserito alla voce B.2.3. dell'allegato 1 del vademecum per gli operatori, a quale voce va imputato il costo del tutoraggio per la realizzazione delle borse lavoro?
	Alla voce B.2.3. si possono inserire non solo il costo del tutoraggio delle attività formative, ma anche i costi per gli altri tutor: lo schema di budget non è destinato unicamente alla formazione.
	Il costo del personale di un'università partecipante a una rete è rendicontabile (per le ore dedicate al progetto) e può essere considerato come cofinanziamento al progetto?
	I costi del personale delle P.A. sono ammissibili quando sono rappresentati o dallo straordinario o dal salario accessorio, cioè nella misura in cui il personale è utilizzato sul progetto al di là delle ordinarie competenze. Lo straordinario è comunque pagato come quota oraria ordinaria.
	La fideiussione ammonta al 5% dell'importo richiesto (esclusa la transnazionalità) o dell'importo massimo messo a disposizione?
	Al 5% dell'importo richiesto, transnazionalità inclusa.
	Un consorzio ad attività esterna, partecipando in qualità di partner a un raggruppamento, può apportare il requisito di accreditamento per attività formative di un suo consorziato?
	No. Il requisito dell'accREDITamento, governato da disposizioni specifiche, deve essere posseduto a pieno titolo.
	E' possibile che a uno dei soggetti partners venga riconosciuta la spesa dell'affitto del proprio locale messo a disposizione per la realizzazione del progetto?
	Sì, è possibile.
	L'acquisizione di attrezzature informatiche è prevista dall'avviso?
	Tutti gli acquisti sono previsti nell'ambito della complementarietà.
	In caso di partenariato in cui è presente un soggetto pubblico in qualità di attuatore e due soggetti privati, va stipulata un'unica polizza fideiussoria oppure due polizze da ciascun soggetto privato?
	Va stipulata un'unica polizza a cura del capofila sull'intero importo.
	La domanda di partecipazione è da regolarizzare con bollo?
	No, il bollo non è richiesto.
	Nell'ambito delle spese per il personale dipendente della P.A., è ammissibile la spesa per il compenso al dirigente del Settore proponente il progetto?
	Sì. Ma se si fa ricorso alla forfettizzazione dei costi indiretti al 20%, questo costo andrà ricompreso fra essi, e non fra quelli del personale.
	Tra le voci di costo si possono imputare le ore di lavoro straordinario riconducibili alle diverse attività del progetto svolte dal personale della P.A. senza che sia stato disposto un distacco?
	Sì, occorre l'attestazione che lo straordinario è stato utilizzato per il progetto.
	Se al momento della valutazione la commissione rileva una voce di costo non ammissibile, diventa non ammissibile anche il resto del costo preventivo e di conseguenza l'intero progetto?
	Ci può essere un effetto solo sulla valutazione del preventivo (chiarezza, articolazione, congruità), non sull'ammissibilità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	Se le spese previste dal punto E del conto economico preventivo saranno effettuate da una nuova cooperativa sociale che potrebbe nascere con il progetto, essendo nell'impossibilità di ottenere il DURC, è consentito prevedere spese ai sensi del punto E?
	Si può fare ricorso alla complementarietà, il DURC sarà richiesto in seguito.
	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
	Le borse lavoro finanziate dal bando, corrisposte dalle aziende ai soggetti svantaggiati che realizzano nelle stesse imprese il percorso di inserimento di orientamento e professionalizzante, sono da considerare per le aziende ospitanti contributi percepiti in regime de minimis?
	No, in caso contrario sarebbero retribuzione, spesa non ammissibile.
	DESTINATARI DEI PROGETTI
	In relazione alla misura 2.b "Minori sottoposti a misure giudiziarie", si può presentare un progetto che includa tra i destinatari, oltre che i giovani tra i 15 e i 20 anni sottoposti a misure restrittive della libertà personale, anche i minori sottoposti a procedimento penale e a misure giudiziarie in generale?
	La dicitura "Minori sottoposti a misure giudiziarie" si riferisce anche a tali casi, con l'eccezione dei casi di affidamento familiare e simili senza profili penali nei confronti dei minori.
	Sarebbe il caso di estendere la misura 2.b anche ai minori entrati nei procedimenti amministrativi (affidamento al servizio sociale e collocamento in comunità) o comunque a rischio di entrare nel circuito penale?
	Riguardo ai minori a rischio di entrare nel circuito penale, rientrano già nella linea 2 – giovani.